NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 20

Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. 04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare:

a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;

b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

Versione in vigore dal 25 gennaio 2007, non più in vigore dal 10 marzo 2010 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
Estremi	Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Titolo	II — Istituzione e compiti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato
Capo	IV — Disposizioni speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato/art-20-aziende-ed-istituti-di-credito-imprese-assicurative-e-dei-settori/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it